

Causa Samperi e Chiapusio c. Italia – Prima Sezione – sentenza 12 gennaio 2023 (ricorsi nn. 54319/19 e 12111/20)

Diritto a un processo equo – Ragionevole durata del processo – Durata complessiva del processo, rispettivamente, di 21 anni e 10 mesi (per tre gradi di giudizio) e 19 anni e 7 mesi (per un grado di giudizio) - Violazione dell'art. 6 CEDU – Sussiste.

La complessiva durata di procedimenti civili che – per, rispettivamente, tre e un grado di giudizio – ammonti a più di 21 anni e 10 mesi e 19 anni e 7 mesi integra la violazione del diritto a un processo equo sotto il profilo della ragionevole durata.

Fatto e diritto. Nel 1993, la famiglia Samperi (composta da Giuseppe, Venerando, Enrico e Santo) aveva intentato una causa civile la quale era durata – per tutti i gradi del giudizio – un totale di 21 anni, 10 mesi e 6 giorni. Essa aveva poi adito la corte d'appello di Catania per ottenerne l'indennizzo *ex lege* Pinto ma la corte aveva riconosciuto ai ricorrenti 2 mila e 800 euro. Essi si sono pertanto rivolti alla Corte EDU, la quale – statuita la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo – ha riconosciuto loro ulteriori euro mille e 800 (oltre 2.250 per le spese).

Analogamente, nel 1994, la signora Giuseppina Chiapusio aveva intentato una causa civile la quale era durata – per un solo grado di giudizio – un totale di 19 anni, 7 mesi e 14 giorni. Essa aveva poi adito la corte d'appello competente per ottenerne l'indennizzo *ex lege* Pinto. Il relativo giudizio era finito innanzi alla Corte di cassazione e in esito a esso si era vista riconoscere 3 mila e 500 euro. Ella si è pertanto rivolta alla Corte EDU, la quale – statuita la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo – le ha riconosciuto loro ulteriori euro 7 mila e 300 (oltre che 250 di spese).

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Cocchiarella c. Italia del 2006

Matteo c. Italia del 2020

Petrella c. Italia del 2021